

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 581}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia
al Fondo monetario internazionale

Presentato il 3 ottobre 1983

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Fondo monetario internazionale è stato istituito, unitamente alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Conferenza monetaria e finanziaria di Bretton Woods del 1944 e ha iniziato la sua attività l'anno successivo.

L'Italia è diventata membro del Fondo nel 1947 (legge 23 marzo 1947, n. 132).

Le finalità del Fondo possono così riassumersi:

promuovere la cooperazione monetaria internazionale;

facilitare l'espansione del commercio mondiale e contribuire al raggiungimento di alti livelli di occupazione e di reddito e allo sviluppo delle risorse produttive;

promuovere la stabilità dei cambi;

mantenere ordinati accordi di cambio tra i paesi membri e evitare svalutazioni competitive;

istituire un sistema multilaterale di pagamenti e eliminare le restrizioni di cambio che ostacolano lo sviluppo del commercio mondiale;

rafforzare la fiducia dei paesi membri mettendo a loro disposizione temporaneamente le sue risorse allo scopo di correggere gli squilibri di bilancia dei pagamenti;

abbreviare così la durata e ridurre l'intensità di tali squilibri.

L'importante ruolo che il Fondo svolge nel sistema monetario internazionale assume quindi due aspetti fondamentali: da

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

un lato, il Fondo assiste i paesi membri in difficoltà di bilancia dei pagamenti mediante i suoi diversi strumenti finanziari; dall'altro, esso svolge una funzione generale di sorveglianza al fine di assicurare che le politiche economiche seguite dai suoi membri siano compatibili con l'esigenza di mantenere un assetto equilibrato dei pagamenti internazionali.

L'assistenza finanziaria concessa dal Fondo ha un carattere temporaneo e condizionale. La condizionalità, in particolare, ha assunto un'importanza sempre maggiore negli interventi del Fondo, che attraverso il suo consiglio di amministrazione provvede a fissare periodicamente i criteri fondamentali dell'assistenza finanziaria e i suoi dettagli operativi.

I prelievi sulle risorse del Fondo sono commisurati alle quote dei paesi membri. Il prelievo sulla *tranche* di riserva (25 per cento della quota) è incondizionale. Sono poi consentiti prelievi su quattro *tranches* creditizie, ciascuna pari al 25 per cento della quota. Il diritto di un paese membro a prelevare sulle *tranches* creditizie deve essere accompagnato da precisi impegni ad adottare misure di politica economica tali da favorire il riequilibrio della bilancia dei pagamenti.

In linea di principio, le quote dei paesi membri dovrebbero essere commisurate al « peso » economico dei paesi stessi, calcolato in base a formule che tengono conto del reddito nazionale, del commercio estero e del livello delle risorse ufficiali, ma, in pratica, non si realizza un completo adeguamento ai calcoli risultanti dall'applicazione di queste formule perché una parte dell'aumento viene di solito attribuita in modo equiproporzionale.

La quota di partecipazione italiana al Fondo fu originariamente fissata in 180 milioni di dollari, sulla base di criteri piuttosto restrittivi, dovuti alle particolari condizioni del Paese nel 1947, nonché a indicatori largamente sottovalutati per la insufficienza di dati statistici sul potenziale economico del Paese.

Nel 1959 la quota fu portata a 270 milioni di dollari in applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio dei gover-

natori durante l'assemblea annuale del 1958 (legge 26 giugno 1960, n. 618).

Trattandosi, però, di un aumento lineare delle quote di quasi tutti i paesi membri, la posizione relativa dell'Italia rimase invariata.

Allo scopo di conseguire nel Fondo una posizione più adeguata all'accresciuta importanza economica del Paese, anche nella eventualità di un ricorso dell'Italia al Fondo stesso, il Governo italiano chiese nell'ottobre del 1963 un congruo aumento della nostra quota, che fu quindi portata, d'accordo con le competenti autorità del Fondo, a 500 milioni di dollari (legge 22 maggio 1964, n. 459).

Il 31 marzo 1965, i Governatori approvavano, con apposita risoluzione, un aumento generale delle quote nella misura del 25 per cento, nonché un aumento selettivo riguardante 16 membri tra quelli maggiormente industrializzati.

In applicazione della suddetta risoluzione, la quota italiana veniva pertanto elevata da 500 a 625 milioni di dollari (legge 20 gennaio 1966, n. 2).

Il 9 febbraio 1970 il Consiglio dei governatori approvava una risoluzione che autorizzava un ulteriore aumento delle quote. L'Italia poteva così elevare, con legge 18 dicembre 1970, n. 1059, la sua quota di 625 milioni a un miliardo di DSP (nel frattempo l'unità di conto nella quale si esprimono le operazioni finanziarie del FMI era stata mutata con l'entrata in vigore del sistema dei diritti speciali di prelievo).

La stessa revisione generale delle quote, decisa dal Consiglio dei governatori il 22 marzo 1976, tenne conto della nuova situazione economica determinata dagli aumenti del prezzo del petrolio.

Ai paesi produttori furono attribuiti aumenti di quota selettivi per tener conto del loro maggior peso nell'economia mondiale.

In quell'occasione l'Italia ottenne un aumento della sua quota da 1.000 a 1.240 milioni di DSP.

La settima revisione generale delle quote è stata approvata con la risoluzione

del Consiglio dei governatori n. 34/2 del 11 dicembre 1978.

In quella occasione l'Italia beneficiò dell'aumento equiproporzionale del 50 per cento e portò la sua quota da 1.240 a 1.860 milioni di DSP. L'aumento fu ratificato con la legge 29 settembre 1980, numero 579.

Nel corso della riunione del Comitato interinale del Fondo svoltasi a Washington nel febbraio del 1983, sono stati discussi i problemi dell'ottava revisione generale e si è raggiunto l'accordo per un aumento del 47,5 per cento delle quote da 61.060 a 90.035 milioni di DSP.

Per l'Italia è previsto un aumento della quota da 1.860 a 2.909,1 milioni di DSP.

Il 40 per cento dell'aumento delle quote è stato accordato in proporzione alle quote attuali dei paesi membri e il 60 per cento è stato distribuito in modo selettivo, ovvero in relazione al diverso peso che i singoli paesi hanno nell'economia mondiale.

L'evoluzione degli squilibri dei pagamenti internazionali tende ad aumentare le esigenze di intervento da parte del Fondo nell'attuazione dei programmi di aggiustamento. Si sono recentemente verificate vere e proprie crisi finanziarie in alcuni paesi membri, per le quali il Fondo ha impegnato gran parte delle sue risorse. Senza un sostanziale aumento delle quote, che rappresentano le sue risorse ordinarie, il Fondo dovrebbe far ricorso all'indebitamento più che in passato per far fronte a tutte le richieste di prelievo, soprattutto da parte dei paesi in via di sviluppo.

L'accordo raggiunto in seno al Comitato interinale è stato trasformato da parte del Consiglio di amministrazione in proposta formale e il voto favorevole è stato espresso dal Consiglio dei governatori con la risoluzione n. 38/1 del 31 marzo 1983, ai sensi dell'articolo III, sezione 2(a), dello statuto.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge con il quale si autorizza il Governo, in adesione alla citata risoluzione, a provvedere conseguentemente all'au-

mento della quota italiana nella misura predetta.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, si autorizza il Tesoro ad effettuare le necessarie operazioni in modo da evitare, come in passato, sia riflessi sulla Tesoreria sia aggravii di bilancio. Si prevede di utilizzare, infatti, per tali scopi, le disponibilità in DSP gestite dall'Ufficio italiano dei cambi e di ottenere dalla Banca d'Italia gli occorrenti fondi in lire. Infatti, in base agli accordi raggiunti nel Comitato interinale l'11 febbraio 1983, l'aumento verrà versato per il 25 per cento in DSP oppure in valuta e per il 75 per cento in moneta nazionale.

Le due operazioni di versamento, quella in DSP e quella in moneta nazionale, non comportano aggravii di bilancio né di Tesoreria in quanto il versamento operato dall'Ufficio italiano dei cambi in DSP viene a costituire un credito verso il Fondo che potrebbe interessare il bilancio italiano, per il rimborso all'Ufficio italiano dei cambi, solo in caso di liquidazione del Fondo monetario internazionale; il versamento operato dalla Banca d'Italia non rappresenta un effettivo esborso di denaro in quanto esso serve a costituire una sorta di linea di credito a favore del Fondo in un conto corrente appositamente istituito presso la Banca d'Italia stessa.

La stessa procedura è stata utilizzata in occasione dei precedenti aumenti della quota italiana.

I rapporti tra il Tesoro, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi derivanti dalle operazioni suddette verranno regolati mediante un'apposita convenzione.

In merito alle singole disposizioni dell'unito disegno di legge, si precisa quanto segue:

con l'articolo 1 si autorizza il Governo italiano ad aderire alla decisione del Fondo monetario internazionale e a provvedere all'aumento della quota italiana da 1.860 a 2.909,1 milioni di DSP;

con l'articolo 2 si autorizza il Ministero del tesoro ad effettuare le relative operazioni finanziarie avvalendosi dell'Uf-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere ai predetti istituti le necessarie garanzie per gli eventuali rischi connessi con i versamenti da essi effettuati o da effettuarsi, a valere sulle proprie disponibilità, a nome e per conto dello Stato;

con l'articolo 3 si stabilisce che alla regolazione dei rapporti derivanti dall'es-

cuzione delle norme sopra specificate, fra il Tesoro, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati istituti;

con l'articolo 4, infine, si stabilisce che l'emananda legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

In attuazione della risoluzione n. 38/1 del 31 marzo 1983 del Consiglio dei governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 1.860 a 2.909,1 milioni di diritti speciali di prelievo.

ART. 2.

Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo precedente, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

ART. 3.

Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con detti istituti.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.